



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- la Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica del 12 giugno 2025 (LViSo), in vigore dal 1° luglio 2026;
- il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Verzasca;
- gli art. 4 lett. a e 13 LViSo e l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- la normativa standard d'esecuzione della LViSo e l'informativa cantonale del 27 marzo 2026;
- la risoluzione municipale no. 2196 del 18 agosto 2026;

ORDINA

Art. 1
Oggetto e campo di
applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione della videosorveglianza pubblica del Comune di Verzasca sul demanio pubblico e sui beni amministrativi, conformemente alla LViSo e alla normativa comunale vigente.

Art. 2
Scopo

La videosorveglianza è impiegata, nella misura in cui sia idonea e necessaria, per prevenire turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico, tutelare la pubblica salute e l'igiene, proteggere beni e infrastrutture pubbliche e, se del caso, assicurare la logistica.

Art. 3
Tipologia degli
strumenti

- ¹ Il Comune utilizza, di regola, apparecchi fissi di videosorveglianza, impiegati conformemente agli scopi e alle modalità previste dalla presente Ordinanza.
- ² Non è effettuata registrazione audio e non sono impiegati applicativi o strumenti per il riconoscimento automatico o il tracciamento automatizzato delle persone.

Art. 4
Mandato di
esecuzione

- ¹ L'esecuzione amministrativa e operativa della videosorveglianza è affidata all'Ufficio tecnico comunale, sotto la vigilanza del Municipio.
- ² L'Ufficio tecnico comunale cura, nell'ambito delle competenze attribuitegli e tramite il personale espressamente autorizzato dal Municipio, la gestione operativa degli impianti e la consultazione, l'estrazione e la conservazione delle registrazioni nei casi previsti dalla legge e dalla presente Ordinanza.
- ³ Il Municipio può affidare a terzi la progettazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione tecnica degli impianti. Tali compiti non conferiscono al prestatore un diritto autonomo di accesso alle videoregistrazioni.
- ⁴ Restano riservate le competenze del Municipio quale titolare dell'elaborazione e il coordinamento giuridico-amministrativo del Segretario comunale.



Art. 5 Luoghi soggetti a videosorveglianza	¹ I luoghi soggetti a videosorveglianza sono indicati in un elenco separato, pubblicamente accessibile. ² L'elenco è approvato e aggiornato dal Municipio.
Art. 6 Modalità e condizioni	¹ La videosorveglianza è effettuata di principio in modalità dissuasiva ai sensi dell'art. 6 LViSo. Le immagini possono essere analizzate successivamente a un evento rilevante, conformemente alla LViSo. ² La posa e l'esercizio di ogni impianto devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e finalità. La raccolta indiscriminata di immagini è vietata e, per quanto tecnicamente e finanziariamente realizzabile, le aree non pertinenti sono escluse o schermate mediante filtri della privacy.
Art. 7 Informazione al pubblico	¹ Le aree soggette a videosorveglianza sono segnalate mediante un'informazione chiara e visibile, collocata possibilmente prima dell'entrata nel campo di ripresa e in prossimità delle videocamere. ² L'informazione indica almeno la presenza della videosorveglianza, il Comune di Verzasca quale titolare e la base legale.
Art. 8 Conservazione e cancellazione	Le videoregistrazioni sono conservate per un massimo di 15 giorni e successivamente cancellate in modo automatico e definitivo, riservata la conservazione di una copia quando necessaria nell'ambito di una procedura civile, penale o amministrativa fino alla conclusione della stessa.
Art. 9 Diritti di accesso ai dati	¹ L'accesso alle videoregistrazioni è consentito esclusivamente al personale dell'Ufficio tecnico comunale espressamente designato dal Municipio e, se necessario per compiti specifici, ad altre funzioni comunali formalmente autorizzate. ² La consultazione è ammessa unicamente in relazione a un evento concreto rilevante per gli scopi della videosorveglianza o nell'ambito di una procedura amministrativa, civile o penale. ³ Ogni accesso, consultazione, estrazione o trasmissione è ammesso soltanto nella misura necessaria allo scopo e deve essere tracciabile. Non sussiste un diritto generalizzato di accesso per i membri del Municipio o per il personale comunale.
Art. 10 Trasmissione dei dati	Di principio le registrazioni non sono trasmesse a terzi. Nei procedimenti civili, penali o amministrativi possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi conformemente alla LViSo.
Art. 11 Misure di sicurezza e vigilanza	¹ Gli impianti e le registrazioni sono protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantirne l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. ² Gli accessi avvengono mediante credenziali personali riservate alle persone autorizzate e sono giornalizzati. Le apparecchiature e i supporti sono protetti contro accessi non autorizzati. ³ Il Municipio vigila periodicamente sulla corretta applicazione e sul rispetto della LViSo e della presente Ordinanza.
Art. 12 Abrogazione ed entrata in vigore	¹ Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul demanio pubblico del Comune di Verzasca del 23 maggio 2025. ² La presente Ordinanza è esposta all'albo comunale per un periodo di 30 giorni ai sensi dell'art. 192 LOC ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.



Per il Municipio

Il Vicesindaco: 
Pierangelo Mocettini

Il Segretario: 
Romano Bordoli

